



PROVINCIA di PISTOIA

AREA DI COORDINAMENTO PER LA GOVERNANCE TERRITORIALE DI AREA VASTA  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO PROVINCIALE

Dott. Agr. Renato Ferretti - DIRIGENTE

Tel. 0573 374220 – E.mail [r.ferretti@provincia.pistoia.it](mailto:r.ferretti@provincia.pistoia.it)

Piazza San Leone n° 1 - 51100 Pistoia

Al **Comune di Pistoia**  
Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio  
U.O. Pianificazione Territoriale e  
Progettazione Urbana  
*c.a. Resp. del Proc. Arch. O. Agostini*

Pec: [comune.pistoia@postacert.toscana.it](mailto:comune.pistoia@postacert.toscana.it)

e, p.c. **Regione Toscana**  
Direzione Urbanistica e Politiche  
Abitative  
Settore Pianificazione del Territorio  
*c.a Resp. Arch. Marco Carletti*  
*c.a. P.O. Arch. Massimo Del Bono*

Pec: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

**Oggetto: Variante normativa semplificata al Regolamento Urbanistico del Comune di Pistoia per aggiornamento delle N.T.A. a seguito di monitoraggio.  
Trasmissione di contributo ai sensi dell'art. 20 della L.R. 65/2014.**

Il Comune di Pistoia ha trasmesso alla scrivente Amministrazione con nota Protocollo n. 23089 del 27/12/2019 la documentazione relativa alla Variante al Regolamento Urbanistico in oggetto, adottata con Deliberazione C. C. n. 149 del 26/11/2019.

La presente Variante al RU riguarda la modifica di alcuni articoli delle Norme Tecniche di Attuazione a seguito di attività interne di monitoraggio, al fine di migliorarne l'applicabilità e di semplificarle, recependo al contempo le modifiche introdotte dalla nuova legge regionale sul Governo del territorio, LR 65/2014, e le proposte di variazione presentate al Comune dagli Ordini Professionali.

Si formula di seguito un *contributo* ai sensi dell'art. 20 della LR 65/2014, ed al fine del perfezionamento delle N.T.A. del Regolamento urbanistico del Comune di Pistoia.

a) Art. 12 – *Destinazioni d'uso degli immobili*: il comma 4 afferma che il mutamento della destinazione d'uso è regolamentato e dimensionato dal comma 4 dell'art. 99 della LR 65/2014. Si suggerisce di far riferimento all'intero articolo art. 99, o al comma 2.

- b) Art. 17 – *Criteri relativi agli spazi pubblici e ai servizi di interesse collettivo*: nel comma 6 è rimasto il riferimento alla definizione delle opere di urbanizzazione primaria relativo alla LR 1/2005, anziché alla LR 65/2014.
- c) Art. 70 – *Prescrizioni generali*: il comma 2 afferma che il territorio rurale è assimilato alle aree a esclusiva o prevalente funzione agricola. Queste aree sono state individuate ai sensi della LR 1/2005, ma nella LR 65/2014 non c'è più questa denominazione e distinzione. Si suggerisce quindi di eliminare completamente il riferimento alla nuova normativa, mantenendo ovviamente la definizione.
- d) Art. 75 – *Tipi di annessi agricoli*: al comma 6, lett. d), non è esplicitata in modo chiaro la prescrizione.
- e) Art. 77 – *Nuovi edifici rurali ad uso abitativo*: ai sensi dell'art. 73 della LR 65/2014, occorre specificare che gli imprenditori agricoli che possono realizzare nuovi edifici rurali sono esclusivamente quelli “a titolo professionale”.
- f) Art. 87 - *Terrazzamenti collinari di valenza paesaggistico*: il comma 3 dispone che in queste zone non è consentito genericamente la realizzazione di vivai. Ciò contrasta con l'art. 69 della LR 65/2014, di seguito riportato: “*Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale di cui all'articolo 10, non possono contenere prescrizioni in merito alle scelte agronomico-colturali, anche poliennali, delle aziende*” e con l'art. 1, comma 4, della LR 41/2012: “L'attività vivaistica è un'attività agricola e può essere esercitata in qualsiasi territorio classificato agricolo”.
- g) Art. 98, comma 5: si cita il CE.SPE.VI, che allo stato attuale non risulta più in essere, essendo diventato G.E.A.

Si segnala inoltre che l'Articolo 3 non ha la numerazione dei commi, ma ci sono dei punti, diversamente dagli altri articoli della normativa.

In riferimento all'adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia, si precisa che allo stato attuale il vigente P.T.C. è approvato con DCP n.123 del 21/04/2009, pubblicato sul BURT n. 27 del 08/07/2009, ed è in fase di ultimazione la Variante generale di adeguamento e aggiornamento al PTC, adottata con DCP n. 8 del 23/03/2018 e approvata con DCP n. 7 del 26/02/2019. Tale Variante al PTC non è ancora vigente, in quanto non è conclusa la fase di conformazione al PIT/PPR attraverso lo strumento della Conferenza Paesaggistica.

Distinti saluti.

L'Istruttore Direttivo  
Esperto Pianificatore  
*Arch. Francesca Simonetti*  
*firmato digitalmente<sup>1</sup>*

Servizio Pianificazione e Valorizzazione delle Risorse  
del Territorio e del Patrimonio Provinciale  
*P.O. Ilaria Bonanno*  
*firmato digitalmente<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.